

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZIMONTI, CATTANELI, SANTI, DURAND de la PENNE,
GALLI, BELCI, MARCHETTI

Presentata il 30 aprile 1969

Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 novembre 1965, n. 1323 veniva disposto che: « per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla Cooperativa marinara " Garibaldi ", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave " Nino Bixio ", è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinuncia della cooperativa marinara " Garibaldi " a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato ».

A tale disposto non si è potuto dare applicazione a causa delle numerose difficoltà presentatesi nell'accertamento dei crediti diversi vantati dalla Società verso lo Stato, per le contestazioni sorte in ordine all'entità ed alla natura dei crediti stessi, nonché per il lungo tempo occorrente per la definizione delle pratiche di risarcimento dei danni di guerra subiti dalle navi di proprietà della cooperativa medesima.

Le difficoltà sopraillustrate hanno provocato l'aggravamento della posizione debitoria della Società (che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1323, ha sospeso il rimborso del mutuo) per effetto del cumulo degli interessi passivi che si vanno man mano maturando sul mutuo stesso, nonché delle spese assicurative e di gestione, mentre, contestualmente, il valore cauzionale della motonave « Nino Bixio », posta a garanzia del mutuo stesso, tende a diminuire sempre più.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che hanno impedito di dare applicazione alla legge 29 novembre 1965, n. 1323 in discorso, occorre modificare il primo comma dell'articolo unico della legge stessa.

Innanzitutto sarebbe opportuno, per evitare dubbi interpretativi sulla consistenza del debito della « Garibaldi », statuire che il residuo mutuo per il quale si consente la estinzione, comprenda sia la quota capitale, che gli interessi convenzionali e di mora maturati fino alla data di applicazione della legge.

A tal fine potrebbe soccorrere la sostituzione delle parole: « per il residuo mutuo » con le parole: « per il residuo credito derivante dal mutuo ».

In secondo luogo bisognerebbe disporre l'estinzione totale del debito suddetto, eliminando le parole « o parziale » dal testo vigente.

Ciò in quanto si consentirebbe una rapida e definitiva sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la « Garibaldi » per effetto della eliminazione delle lunghe e complesse procedure richieste per l'accertamento dei crediti e per la liquidazione del loro esatto ammontare, nonché delle possibili eventuali contestazioni in ordine all'entità ed alla natura dei crediti stessi.

La estinzione totale del residuo debito della « Garibaldi » viene prevista, oltre che per definire più rapidamente la questione, anche nella presunzione che l'importo globale delle pretese e delle rivendicazioni creditorie della Cooperativa è all'incirca ragguagliabile all'ammontare del predetto residuo debito.

D'altra parte, nell'ipotesi che tale presunzione non fosse esatta e, cioè, che l'entità dei crediti vantati dalla Cooperativa fosse inferiore al suo debito verso lo Stato, l'eventuale vantaggio ad essa derivante dalla estinzione totale sarebbe analogo a quello già accordato agli altri beneficiari dei mutui di cui allo stesso articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 (piccoli pescatori e piccoli armatori sinistrati di guerra).

Infatti, a seguito delle difficoltà economiche incontrate per il rimborso dei mutui, a

questi ultimi sono state, a suo tempo, accordate le seguenti agevolazioni:

a) a favore dei proprietari di pescherecci, l'articolo 21 della legge 30 luglio 1959, n. 623, ha previsto l'abbuono del residuo debito verso lo Stato contro rinuncia al risarcimento per danni di guerra da parte dei predetti mutuatari, tutti sinistrati di guerra, ovvero la possibilità di transigere sul residuo debito in relazione alla loro situazione patrimoniale;

b) a favore dei proprietari di navi mercantili, raggruppati in società, l'articolo unico della legge 18 dicembre 1962, n. 1747, ha previsto la riduzione del debito residuo ad una somma pari all'ammontare dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del predetto primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti.

Infine, ad evitare incertezze sulla natura dei crediti cui la società dovrà rinunciare ai fini di detta estinzione totale, si ravvisa necessario sostituire alle parole: « mediante rinuncia della Cooperativa marinara " Garibaldi " a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato », le seguenti parole: « contro rinuncia della Cooperativa marinara " Garibaldi " a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà ».

Le esposte ragioni di equità e di giustizia ci inducono a proporre il seguente provvedimento legislativo, confidando nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323 è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara " Garibaldi ", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave " Nino Bixio ", è consentita la estinzione totale contro rinuncia della cooperativa marinara " Garibaldi " a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà ».